FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Lotta all'evasione. La «rete» globale di cooperazione rafforzata Ocse si allarga a Svizzera e Singapore

Scambio automatico fra 63 Paesi

Sono già 77.353 gli intermediari registrati all'elenco dell'Irs americano

Marco Bellinazzo
Davide Rotondo

Lo **scambio automatico internazionale dei dati** al fine di contrastare l'evasione fiscale internazionale - **Global Information Reporting** - sta acquisendo una dimensione globale in termini di adesione e scambio dati. Ad oggi già 63 paesi hanno ufficialmente dichiarato la loro volontà di aderire al programma denominato Common Reporting Standard (Crs) emanato dall'Ocse a febbraio.

Ai 44 paesi iniziali (*early adopters*) – fra cui, Francia, Germania e Italia che è stata promotrice e parte sempre attiva con i propri rappresentati nei tavoli di lavoro – si sono aggiunti il mese scorso altri 19 paesi come ad esempio la Svizzera e l'Austria che si sono pertanto resi disponibili a mettere fine al segreto bancario che ad oggi protegge ancora l'identità di numerosi soggetti che decidono di investire in questi territori.

Il Crs comporterà a partire dal 1° gennaio 2016 l'identificazione e la successiva segnalazione dei conti finanziari detenuti da soggetti non residenti alle competenti autorità locali che saranno quindi condivisi in modalità automatica con le autorità degli altri Paesi aderenti: ad esempio, l'autorità fiscale italiana sarà in grado di ricevere in modo automatico su base annuale dalle altre (per ora) 63 autorità fiscali estere aderenti, informazioni relative ai soggetti italiani quali nome, indirizzo, Tax identification number, data e luogo di nascita, numero di conto, dati identificativi della società nel caso di soggetti giuridici, saldo della posizione finanziaria, ricavi lordi, interessi finanziari e dividendi liquidati.

Il Crs è stato definito sulla base delle normativa unilaterale Usa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) che prevede l'identificazione e segnalazione dei soggetti con la sola residenza fiscale Usa all'autorità americana (Irs) e che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio coinvolgendo gli intermediari finanziari di tutto il mondo nelle attività di adeguamento e di registrazione presso l'Autorità.

L'Irs lo scorso 2 giugno ha rilasciato sul proprio sito una funzionalità per la ricerca delle istituzioni finanziarie rilevanti ai fini Fatca che hanno già provveduto alla registrazione e alla richiesta del codice identificativo Giin (Global intermediary identification number). Le istituzioni finanziarie, tramite questa funzionalità, potranno quindi controllare e verificare sul sito l'effettiva adesione alla normativa da parte delle proprie controparti semplificando in questo modo le transazioni finanziarie (non servirà, tra le altre cose, l'ulteriore autocertificazione della controparte relativa alla scelta di seguire le regole Fatca).

Ad oggi risultano già registrati 77.353 intermediari di cui, curiosamente, gran parte appartenenti a paesi noti come paradisi fiscali e/o per il segreto bancario. Le Cayman Islands ad esempio risultano come il paese con il maggior numero di adesioni con oltre 14.000 società finanziarie e a seguire paesi come la Svizzera, Lussemburgo e il Guernsey con oltre 2000 iscritti.

Questi dati sembrerebbero confermare un cambio di rotta netto anche da parte dei Governi e degli intermediari finanziari tradizionalmente nel passato poco attivi nella lotta all'evasione fiscale internazionale, probabilmente incentivati dalla forte pressione politica internazionale, dall'imminente applicazione del Crs e dai potenziali rischi reputazionali e di business legati al rischio di essere esclusi dal sistema finanziario globale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE SOCIETÀ ISCRITTE
Le Cayman Islands hanno il maggior numero di iscrizioni all'Irs con oltre 14.000 società finanziarie

L'anticipazione

Il Sole 24 ORE

Fatca multilaterale. Pronte le regole dell'Ocse per 63 Paesi

Sui conti oltreconfine dal 2016 la verifica degli intermediari

Il calendario del Crs è stato anticipato ieri dal Sole 24 Ore. Il sistema Ocse partirà dal 1° gennaio 2016 con l'adeguata verifica e la prima segnalazione nel 2017. La verifica dei conti "preesistenti" andrà fatta entro il 31 dicembre 2016 per le persone fisiche con saldo oltre il milione di dollari e un anno dopo negli altri casi

Il sistema multilaterale

I principali paesi (inclusi i paradisi fiscali) aderenti al Crs

Paesi aderenti dal 19 marzo 2014	Paesi aderenti dal 6 maggio 2014
Argentina	Arabia Saudita
Anguilla	Australia
Bermuda	Austria
Colombia	Brasile
Cipro	Canada
Francia	Cina
Germania	Cile
Guernsey	Corea
India	Costarica
Isola di Man	Giappone
Isole Cayman	Indonesia
Isole Turks & Caicos	Israele
Isole Vergini Britanniche	Lussemburgo
Italia	Malesia
Jersey	Nuova Zelanda
Montserrat	Singapore
Portogallo	Stati Uniti
Regno Unito	Svizzera
Spagna	Turchia

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO DEL FISCO
Oggi approfondimenti su perdite su crediti e direttiva revisori

Sul «Quotidiano del Fisco» tutti i giorni su pc e tablet l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria.
Nell'edizione online oggi:
- un'analisi di **Emanuele Reich e Franco Vernassa** sulle perdite su crediti;
- un articolo di **Nicola Cavalluzzo e Alessandro Montinari** sulla direttiva revisori;
- un articolo di **Laura Ambrosi** su una sentenza in tema di sospensione del processo

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Tutela dei consumatori. La circolare Assonime sul decreto 21/2014

Pari tutele per i contratti a distanza e fuori sede

Emanuele Lucchini Guastalla
Angelo Busani

Da metà giugno entra in vigore la parificazione tra i **contratti a distanza** e quelli stipulati al di fuori dei locali commerciali. Il recepimento della direttiva europea 2011/83/UE, ad opera del Dlgs 21/2014, che modifica il "Codice del Consumo" (Dlgs 206/2005) e che sarà applicabile ai contratti stipulati dal 14 giugno prossimo, è stato oggetto della **circolare 19 di Assonime** di ieri.

Una delle principali novità della nuova normativa è rappresentata dal fatto che si uniforma la disciplina dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali (ovvero quelli stipulati in luoghi non adibiti all'attività di vendita, come, ad esempio, le vendite a domicilio, quelle stipulate in aree pubbliche o aperte al pubblico) a quella dei contratti "a distanza", e cioè i contratti stipulati da un fornitore tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.

Si è così posto fine a differenze tra le due tipologie contrattuali che traevano origine da una diversa tempistica di intervento del legislatore.

Rispetto alla vigente normativa cambia la soglia al di sotto della quale non si applica la tutela in questione, essendo stata fissata l'esenzione per i contratti di valore inferiore a 50 euro (rispetto agli attuali 26 euro); viene, tuttavia, mantenuta la previsione "antielusiva", che impedisce di sottrarre al consumatore la protezione legale prevista in suo favore mediante l'artificioso frazionamento di un contratto in una serie di transazioni. In altre parole, se il fornitore e il consumatore stipulano contestualmente diversi contratti, tutti di importo inferiore a 50 euro, ma che, nel loro complesso, superano tale soglia di valore, il consumatore può avvalersi della disciplina normativa.

Viene poi ampliata la serie di informazioni (la cosiddetta "informativa precontrattuale") che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione del contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali. Occorre, al riguardo, sottolineare che questo intervento legislativo in materia di obblighi di informazione nella fase precontrattuale è particolarmente efficace, posto che l'obbligo è stato esteso anche ai contratti diversi da quelli a distanza e da quelli stipulati al di fuori dei locali commerciali, così da ricomprendere sostanzialmente gli altri contratti stipulati dai consumatori.

Degno di nota è pure il fatto che sono inclusi in questa categoria anche i contratti di somministrazione di acqua, gas o energia elettrica, ad eccezione di quelli che prevedano la vendita di acqua, gas o elettricità in quantità limitata (ovvero l'acqua imbottigliata, le pile o le bombole del gas).

Un punto sul quale potrebbe sorgere qualche dubbio interpretativo riguarda l'esclusione dal novero dei contratti soggetti agli obblighi di informazione precontrattuale della categoria dei contratti che, come recita testualmente il testo normativo, «implicano transazioni quotidiane»: seppure questo concetto appaia, a prima vista, facilmente comprensibile, non si rende altrettanto facile da delimitare con confini sufficientemente precisi quando si scende nel concreto.

Molto ragionevole appare infine la previsione di un obbligo informativo "light" per i contratti di riparazione o manutenzione negoziati al di fuori dei locali commerciali, che abbiano esecuzione immediata e siano di importo inferiore a 200 euro: si evita così che la disciplina di tutela del consumatore appesantisca eccessivamente l'iter della stipulazione di contratti assai diffusi e frequenti nella pratica, ma di importo decisamente modesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL 14 GIUGNO
Esclusi dagli obblighi di informazione precontrattuale gli accordi «che implicano transazioni quotidiane»

LA PAROLA CHIAVE

Contratto a distanza

- Il base all'articolo 1 del Dlgs 21/2014 viene definito «contratto a distanza» qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio il telefono o le televendite) fino alla conclusione del contratto stesso

In breve

CORTE EUROPEA

Rischio maxi-multa per i rifiuti italiani

Il 4 settembre l'avvocato generale della Corte europea di Giustizia presenterà le sue conclusioni sulla causa che contrappone la Commissione Ue all'Italia per l'inadempienza sulla gestione dei rifiuti. Bruxelles ha chiesto alla Corte di condannare l'Italia per non avere eseguito una sentenza del 2007 sul mancato rispetto delle norme Ue sui rifiuti pericolosi perché esistono ancora almeno 218 discariche illegali di rifiuti pericolosi e 5 discariche per le quali non sono stati presentati piani di riassetto. Secondo la Commissione, il governo italiano dovrebbe versare una penalità giornaliera di 256.819 euro per il ritardo di esecuzione della sentenza dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza fino a quello dell'esecuzione, oltre a una somma forfettaria di 28.089 euro al giorno per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione a partire dal 26 aprile 2007 al giorno della pronuncia della sentenza (un forfait di circa 72 milioni di euro).

COMMERCIALISTI

Giuseppe Diretto guida l'Unagraco

Rinnovati gli organi sociali di Unagraco, l'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili. Il nuovo presidente è Giuseppe Diretto, 47 anni, commercialista di Bari, che prende il posto di Raffaele Marcello. I consiglieri eletti sono: Massimo Ivone - Pescara, Francesco Avolos - Bari, Nicola Buri - Termoli, Giuseppe Buzzacchino - Taranto, Luigi Capuozzo - Milano, Elvira Catuogno - Napoli, Erica Di Santo - Roma, Ada Pechini - Teramo, Francesca Salemi - Palermo, Simone Samperna - Macerata. Entro giugno il direttivo attribuirà al suo interno le cariche.

Legge europea 2013 bis. Alla Camera i Ddl che recepiscono le direttive Ue

L'inversione contabile diventa «strumentale» contro le frodi

Francesca Milano
MILANO

Dopo lo slittamento di ieri, potrebbe essere oggi il giorno giusto per l'avvio della discussione alla Camera sui disegni di legge relativi al recepimento delle **direttive europee** (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) e alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue (**legge europea** 2013-bis).

Sono in totale 17 le direttive dell'Ue che l'Italia deve recepire con decreto legislativo: dal diritto alla protezione umanitaria alla nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, dalle controversie dei consumatori ai bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati. Due direttive, la 2013/42/Ue e la 2013/43/Ue introducono, con l'approvazione di alcune modifiche della direttiva 2006/112/Ue, nuovi strumenti di contrasto alle frodi Iva, rese sempre più complesse e difficili da individuare grazie anche all'utilizzo di mezzi elettronici. In particolare, la direttiva 2013/42/Ue prevede un meccanismo "di reazione rapida" ("quick reaction mechanism"), che permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile (e quindi designare il cessionario/committente quale debitore dell'Iva), su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, per un tempo massimo di nove mesi, in casi di particolare urgenza nei quali si profili il rischio di perdite finanziarie gravi e irreparabili. A tale scopo la misura deve inviare notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

La direttiva 2013/43/Ue, invece, dispone l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Per il recepimento di queste due direttive non è fissato alcun termine.

Nei 35 articoli del disegno di legge europea 2013 bis si occupa, tra le altre cose, di estendere le agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato Ue o dello Spazio economico europeo (See), producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia. In più, il Ddl apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni; restringe l'ambito oggettivo dell'Ivafe; stabilisce che per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e dell'Iva all'importazione, di ammontare fino a mille euro, non si applica la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORI
Oggi potrebbe cominciare la discussione, slittata ieri, su agenzie di rating, Iva, donazioni e successioni

Le altre novità

01 | LEGGE EUROPEA 2013 BIS
Borse di studio
Cambiano i requisiti per la concessione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero: sarà sufficiente avere una laurea presso università italiane e non necessariamente la cittadinanza italiana
Società tra avvocati
Viene facilitato l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato Ue diverso da quello di acquisizione della qualifica, grazie alla soppressione, tra gli elementi costitutivi della ragione sociale, del riferimento al nome e al titolo professionale di tutti i soci o di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri». Adesso la ragione sociale potrà contenere soltanto l'indicazione di società tra avvocati (Sta)
Immigrazione
Si interviene in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea

02 | LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
Direttiva Psi
La nuova direttiva Psi (Public sector information) obbliga gli enti pubblici a rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali che non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati
Rating
Con il recepimento della direttiva 2013/14/Ue vengono introdotti nuovi principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito